



Città di Castelvetro

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'INCOLUMITA', LA SICUREZZA E LA SALUTE PUBBLICA

ORDINANZA n. 88

DEL 13 OTT, 2014

IL SINDACO

Vista la relazione di sopralluogo del 9 ottobre 2014 redatta dai tecnici del servizio preposto, sull'immobile sito a Castelvetro nella Via Mannone n. 1, costituito da tre elevazione fuori terra, distinto in catasto al foglio di mappa 180 particella 893 sub 1-2-3-4-5-6-7-8 dalla quale si evince lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Accertato che le ditte proprietari dell'immobile sono i Signori:

Ritenuto che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla sopra citata relazione, alla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 54, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge il 24 luglio 2008 n. 125, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale ed in particolare il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 650 c.p., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00";

Visto l'art. 677 C.p. rubricato "omissione di lavori in edifici" il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 929,00.

Visto l'art. 30, comma 1 del Codice della Strada, che recita "I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze" e comma 8 "Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 419,00 a € 1682,00.";

Atteso che la fattispecie oggetto d'accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati e riportati, ai Signori:

nella qualità di proprietari dell'immobile sito in Castelvetrano nella Via Mannone n. 1, distinto in catasto al foglio di mappa 180 particella 893 sub 1-2-3-4-5-6-7-8 di effettuare nel rispetto della normativa urbanistica e del regolamento edilizio vigente la messa in sicurezza dello stesso, al fine di eliminare eventuali e/o futuri pericoli per la pubblica e privata incolumità, sotto la direzione di un tecnico qualificato ed abilitato in materia d'edilizia che dovrà rilasciare, a lavori ultimati, opportuna certificazione sulla messa in sicurezza indicandone l'idoneità statica del manufatto, comunicandola a quest'Ufficio, che dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, nonché il transennamento dell'area interessata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale, predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile dai pedoni e dai veicoli;

AVVERTE

- che la presente è immediatamente esecutiva e va eseguita nel rispetto del regolamento edilizio vigente, e delle norme in materia di decoro, igiene e sicurezza pubblica e privata;
- che in caso l'intervento sia realizzato d'ufficio, per l'inottemperanza nei termini assegnati, lo stesso sarà realizzato in danno, con rivalsa di spese, oltre alle somme legate al transennamento, all'occupazione del suolo pubblico e alle somme pagate eventualmente a terzi senza la necessità che questo Ente adotti atti e/o provvedimenti di preavviso, fatta eccezione per l'accertamento di ottemperanza;
- che in caso d'inottemperanza, da parte dei proprietari dell'immobile, il rapporto sarà trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 677 del c.p.;
- che eventuali danni a persone e/o cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari dell'immobile che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 9 comma 2 della L.R. del 30 aprile 1991, n. 10, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120;
- che trascorso il termine di 20 gg. dalla notifica senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto previsto dal presente provvedimento, si provvederà d'Ufficio con spese da addebitarsi ai proprietari dell'immobile e si darà avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per la trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria;
- che l'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria del provvedimento ove è possibile prendere visione degli atti è il 5° Settore Polizia Municipale – 3° Servizio;

DISPONE

Che copia della presente sia notificata ai nominativi sopra indicati nella qualità di proprietari.

Copia della presente sarà inviata:

1. Alla Prefettura – Ufficio Territorio del Governo di Trapani (comma 4 - art. 54 d.lgs. n. 267/2000 e succ. modif. ed integr.);
2. Al V° Settore Polizia Municipale – 3° Servizio per gli adempimenti consequenziali;
3. Al III° Settore Servizi Tecnici – Edilizia Privata per gli adempimenti consequenziali;
4. Al V° Settore Polizia Municipale - per le verifiche sull'ottemperanza e la eventuale comunicazione all'Ufficio competente per il calcolo ed il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.

Il Dirigente
Dott. Paolo NATALE



IL SINDACO
Avv. Felice Junior ERRANTE